



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3842/2009 R.G.

TRA

COSTA ELISA RITA (c.f. CST LRT 58A65 B002T), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via A. Turco n. 83, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Arabia, che la rappresenta e difende in giudizio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Bruno, giusta procura in calce al ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c.

- Ricorrente in riassunzione -

E

FALLIMENTO GIOIELLERIA COSTA S.R.L., in persona del Curatore Avv. Roberto Colica, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Nunzio Nasi, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Fabio Fasano, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta autorizzazione del Giudice delegato del 08.09.2015 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

COSTA FRANCO AGOSTINO (c.f. CSTFNC65A18B002I), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Nunzio Nasi, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Fabio Fasano, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- Resistenti in riassunzione -

PALETTA ANNA

- Resistente contumace -

OGGETTO: Liquidazione quota sociale - risarcimento danno - domanda riconvenzionale di restituzione di somme.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 02.07.2020, tenuta con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18,





i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 303 c.p.c., Elisa Rita Costa ha riassunto il giudizio originariamente instaurato nei confronti della Gioielleria Costa di Costa Franco Agostino & C. S.n.c. (già Gioielleria Costa di Costa Franco Agostino e Costa Rita Elisa S.n.c., trasformata in corso di causa in Gioielleria Costa S.r.l.), nonché nei confronti dei soci Franco Agostino Costa e Anna Paletta, giudizio dichiarato interrotto all'udienza del 20.11.2014, a seguito dell'intervenuto fallimento della società convenuta, dichiarato con sentenza n. 18/2014 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 09.07.2014.

L'odierno giudizio verte sulla domanda giudiziale proposta da Elisa Rita Costa, avente ad oggetto l'accertamento della giusta causa del suo recesso dalla società, con conseguente domanda di condanna dei convenuti alla liquidazione della sua quota pari al 50% del capitale sociale, asseritamente ammontante a € 375.011,66, oltre al risarcimento del danno per la mancata corresponsione della quota nel termine semestrale di legge. L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna di Franco Agostino Costa (legale rappresentante della società convenuta, oltre che fratello dell'attrice) al pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2007 e 2008, non corrisposti, nonché la condanna del medesimo alla restituzione delle somme della società da quello indebitamente trattenute e al risarcimento del danno per gli altri illeciti perpetrati.

In punto di fatto, va precisato che, a seguito del recesso dell'attrice dalla s.n.c. operato nel 2008, l'altro socio procedeva a ricostituire la pluralità dei soci, modificando la denominazione sociale della società. Il giudizio è stato pertanto incardinato (nel 2009) nei confronti della originaria società di persone, poi nelle more (nel 2011) trasformata in società di capitali unipersonale, successivamente fallita (nel 2014).

La Curatela del Fallimento Gioielleria Costa S.r.l. si è costituita nel giudizio riassunto, eccependo l'improcedibilità dell'azione per non essere avvenuta secondo le disposizioni di cui agli artt. 93 e segg. legge fallimentare, con consentanea domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento. Solo in subordine, ha chiesto il rigetto nel merito delle avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto.





Anche Franco Agostino Costa si è costituito, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società del 16.10.1995 (art. 12). In subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna della sorella alla restituzione dell'importo complessivo di € 16.950,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a lui dovuto giusta dichiarazione del 20 giugno 2000, integrante ricognizione di debito.

In corso di giudizio, l'attrice ha proposto ricorso cautelare per sequestro conservativo, promuovendo successivamente reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della cautela, che tuttavia è stata confermata dal Collegio.

Il giudizio di merito è stato istruito mediante c.t.u. grafologica, disposta all'esito dell'istanza di verifica proposta dai convenuti in seguito al disconoscimento operato dall'attrice delle sottoscrizioni ad ella riferibili apposte sulle scritture private prodotte da parte convenuta.

Infine, in sede di precisazione delle conclusioni disposta a seguito del mutamento della persona fisica del giudice, parte attrice ha preliminarmente insistito per la revoca della ordinanza che, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rigettato la richiesta di rinnovazione della c.t.u., nonché di ammissione degli ulteriori mezzi di prova formulati come in atti.

La causa non necessita di approfondimenti istruttori, potendo essere decisa sulla base delle ragioni che saranno di seguito esposte.

2. Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Invero, l'art. 12 dell'atto costitutivo della società Gioielleria Costa di Costa Franco Agostino & Costa Elisa Rita S.n.c. così disponeva: *“le controversie che sorgeranno tra i soci e anche con i loro eredi in dipendenza di questo atto dovranno essere sottoposte alla decisione di un arbitro”*.

Tuttavia, come sopra esposto, il presente giudizio ha ad oggetto la liquidazione della quota societaria del socio receduto, sicché - come già chiarito con ordinanza del 30.07.2010 alle cui motivazioni integralmente si rimanda - la domanda giudiziale fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, unica legittimata passiva, con la conseguenza che essa non rientra nell'ambito della materia rimessa agli arbitri.

3. Ciò premesso, la domanda di liquidazione della quota societaria è improcedibile in sede ordinaria nei confronti del Fallimento Gioielleria Costa S.r.l., ai sensi dell'art. 52 L. Fall., in quanto ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti del Fallimento deve avvenire nelle forme speciali della verifica concorsuale (cfr. Cass. S.U. n.





21499/2004; Cass. n. 10414/2005; Cass. n. 6659/2011, Cass. sez. lav. n. 17327/2012).

Invero, l'azione intentata da parte attrice, se accolta, è destinata a incidere sul passivo del Fallimento, trattandosi di credito maturato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. *ex plurimis*, Cass. n.17279/2010).

Esso pertanto, come espressamente previsto dall'art. 52 L. Fall., deve essere accertato nelle forme dettate dal Capo V Legge Fallimentare.

La *ratio* di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria o improcedibile – come nella specie – se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riproposta nei confronti della curatela, senza alcuna possibilità di “salvezza” automatica mediante riqualificazione del ricorso per riassunzione in ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare e trasposizione del giudizio nella sede competente.

4. La domanda in contestazione è, invece, inammissibile nei confronti dei soci convenuti, per le ragioni già accennate *sub* paragrafo 2.

I soci, invero, non sono legittimati passivi nel giudizio di liquidazione della quota di una società di persone e non lo sarebbero neppure nel caso di un eventuale ritorno *in bonis* della società che, in quanto autonomo soggetto di diritto, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche pur sempre distinte rispetto alla posizione dei singoli soci.

Né ad esiti diversi si potrebbe addivenire qualificando la domanda di parte attrice nei confronti dei soci come domanda risarcitoria, in quanto il regime della responsabilità solidale illimitata dei soci, ai sensi dell'art. 2291 c.c., opera a favore del terzo o anche dello stesso socio, per fatti non contrattuali (come il pagamento dell'indebito o l'illecito aquiliano).

5. Non meritano accoglimento neppure le ulteriori domande proposte dall'attrice nei confronti del solo Franco Agostino Costa.

Con riguardo alla domanda di pagamento dei contributi previdenziali anni 2007-2008 asseritamente non corrisposti, è sufficiente osservare che il convenuto, costituendosi in giudizio, ha allegato le ricevute di versamento, avverso le quali l'attrice non ha mosso alcuna contestazione specifica, limitandosi a reiterare genericamente le proprie conclusioni.





Va, dunque, ritenuto dimostrato il fatto estintivo del pagamento e conseguentemente infondata la suddetta domanda attorea.

Infine, riguardo all'ultima domanda, va osservato che con essa l'attrice ha chiesto la condanna di Franco Agostino Costa *“al pagamento della somma di denaro pari all'importo di cui si è appropriato con l'utilizzo della carta di credito n. 5529630076657936, nonché delle somme contanti incassate nell'anno 2004 dalla società e da lui non versate sul conto corrente della società”*.

Ha dedotto al riguardo che, all'inizio del 2008, scopriva che il fratello aveva effettuato prelievi e pagamenti con la carta di credito suindicata, con addebito sul conto corrente della società, allora composta da loro due soli, per spese estranee all'attività di impresa e di natura strettamente personale. Proprio detta condotta illecita del fratello, *“per essersi appropriato di risorse della società per utilità proprie e contro l'interesse della sorella socia e della società, con danno della società e della stessa Costa Elisa Rita”*, avrebbe fatto venir meno il rapporto di fiducia necessario per proseguire il contratto sociale.

Sulla base di siffatta prospettazione, è evidente l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione processuale.

Con essa, invero, l'attrice non fa valere un danno causato in via diretta e immediata al suo patrimonio da atti colposi o dolosi del socio-amministratore, bensì un danno al patrimonio sociale, che solo in via riflessa si ripercuote sul patrimonio del singolo socio, che come tale può essere fatto valere soltanto dalla medesima società danneggiata in via esclusiva e non anche dal singolo socio (in tal senso, Cass. 25 luglio 2007, n. 16416; conf., Cass. 10 marzo 1992, n. 2872).

Né la legittimazione attiva potrebbe ritenersi *“recuperata”* per effetto della trasformazione in corso di causa della s.n.c. in s.r.l., facendo ricorso al disposto dell'art. 2476, comma 3, c.c.: in primo luogo, perché l'attrice non ha mai acquisito lo *status* di socio della s.r.l., essendo già uscita dalla compagine societaria della originaria s.n.c. e, dipoi, perché in ogni caso ad oggi quella legittimazione sarebbe attratta in via esclusiva al Curatore ex art. 146 L. Fall.

6. Rimane da esaminare la domanda riconvenzionale proposta da Franco Agostino Costa in proprio nei confronti dell'attrice avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme (ammontanti ad € 16.950,11), pari al 50% del valore della merce della gioielleria trattenuta dalla sorella per scopi personali, come da atto ricognitivo di debito redatto e sottoscritto dalla stessa in data 20.06.2000.

Tuttavia, la domanda non può essere accolta per mancanza di titolarità del credito dedotto.





Ed infatti, a prescindere dalla attribuibilità della paternità della suddetta scrittura e della relativa sottoscrizione all'attrice (invero riconosciuta in sede di verifica incidentale), la somma di cui con essa Elisa Rita Costa si è riconosciuta debitrice non può entrare direttamente nella sfera giuridica patrimoniale personale del fratello, appartenendo piuttosto al patrimonio della società, con cui soddisfare primariamente le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi creditori.

7. Registrandosi una totale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, comprese quelle della fase cautelare e di c.t.u., già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, nella composizione indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile la domanda di liquidazione della quota riassunta da Costa Elisa Rita nei confronti del Fallimento Gioielleria Costa S.r.l. (già Gioielleria Costa di Costa Franco Agostino e Costa Rita Elisa S.n.c.);
 - 2) dichiara inammissibile la domanda di liquidazione della quota e/o di risarcimento proposta da Costa Elisa Rita nei confronti dei soci Costa Franco Agostino e Paletta Anna;
 - 3) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento proposta da Costa Elisa Rita nei confronti di Costa Franco Agostino;
 - 4) rigetta ogni altra domanda proposta da Costa Elisa Rita nei confronti di Costa Franco Agostino;
 - 5) rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento proposta da Costa Franco Agostino nei confronti di Costa Elisa Rita;
 - 6) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, comprese quelle della fase cautelare e di c.t.u.
- Catanzaro, 11 gennaio 2021.

Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli

